



COMUNE DI TORO
STATUTO APPROVATO DALLA PRO-LOCO
MOLISANA
denominata “PRO-TORO”

ART.1 Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione Turistica Pro-Loco denominata “Pro-Toro”; essa ha sede in Toro.

ART.2 Competenza Territoriale

Detta Associazione ha carattere volontario e svolge la sua attività nel Comune di Toro.

ART.3 Finalità

L'Associazione si propone di svolgere localmente attività finalizzate alla promozione turistica di base ne quadro generale della politica turistica del territorio molisano attuata dalla Regione stessa e nell'ambito dei compiti specifici di seguito indicati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità generali l'Associazione svolge le seguenti funzioni:

- a) assume tutte le iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali, in modo da richiamare turisti e fare ad essi conoscere ed apprezzare la località;
- b) si adopera per tutelare la conservazione e la valorizzazione delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente e per incrementare la fruibilità turistica dei servizi offerti;
- c) si adopera per sensibilizzare le autorità locali, gli operatori e le popolazioni residenti nei confronti delle esigenze e dei problemi del turismo e della fruizione delle risorse ambientali;
- d) svolge attività di assistenza e di informazione turistica.

ART.4 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;e) il Collegio dei Proviviri.

ART.5 Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. All'Assemblea prendono parte tutti i soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale annua, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente).

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute da Presidente della Pro-Loco assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla normazione del bilancio preventivo, sul programma di attività, su eventuali proposte dal Consiglio di Amministrazione e sui soci. L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, deve essere

convocata entro il mese di gennaio; le deliberazioni devono essere inviate entro 30 giorni al Comune che esercita le funzionalità di vigilanza. L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'associazione Pro-Loco, previa deliberazione del Consiglio, che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno 7 giorni prima della data fissata. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un quinto dei soci e delibera con voto sfavorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

b) dietro richiesta motivata e scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei soci.

Il Presidente, per quanto previsto dal punto b), d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data e l'ora entro 30 giorni dalla richiesta dei firmatari, riportando l'ordine del giorno nello avviso che deve pervenire ai soci almeno sette giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida da qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Le riunioni assembleari sono pubbliche e di esse dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART.6 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 13 membri, di cui 10 eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci; del Consiglio debbono far parte le categorie maggiormente interessate al turismo. Sono membri di diritto del Consiglio tre esperti, che possono essere anche Consiglieri comunali, eletti dal Consiglio comunale uno dei tre rappresentanti è indicato dalla minoranza. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, due vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario.

Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro 30 giorni agli Organi competenti per legge.

Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso, fatta eccezione dei rappresentanti nominati dal Comune. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i consiglieri effettivi mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di cinque membri, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Nel caso di mancanza dei posti afferenti a membri di diritto, l'Amministrazione comunale sarà invitata a provvedere a nuove nomine.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, alla Assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e di esse dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART.7 Presidente

Il Presidente è eletto, a votazione segreta, dalla Assemblea dei soci.

La carica è gratuita.

In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal vice Presidente delegato ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci, è assistito dal Segretario.

ART.8

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della gestione contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

ART.9 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti, a votazione segreta, ogni 4 anni, dall'Assemblea dei soci.

Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

I Revisori dei conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

ART.10 Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri eletti a votazione segreta, ogni 4 anni, dall'Assemblea dei soci.

Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli soci. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

ART.11 Tutela

L'atto costitutivo, lo Statuto sociale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, sono inviati al Comune che esercita le necessarie funzioni di controllo.

Lo Statuto, le sue modifiche e l'atto costitutivo, dal quale risultano i requisiti di cui all'art.4 lettera "d" della legge regionale 28 luglio 1977, n. 20, sono inviati alla Giunta Regionale, insieme al parere del Comune nel caso in cui venga richiesta la iscrizione dell'Associazione "all'Albo Regionale delle Pro-Loce".

ART. 12

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art.5 ed in tal caso dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione e di Enti pubblici, sono devoluti al Comune in cui l'Associazione ha sede.

ART. 13 Finanziamento

I proventi con i quali la Pro-Loce provvede alla propria attività sono:

- 1) le quote sociali, da versare entro il mese di giugno;
- 2) l'eventuale quota della imposta di soggiorno ai sensi della legge 4/3/1958, n. 174;
- 3) gli eventuali contributi di Enti (Regione, Provincia, E.P.T., Comuni, Associazioni, Commercianti, Albergatori, Imprese di trasporto, ecc.) o privati;
- 4) eventuali donazioni;
- 5) gli eventuali proventi di iniziative permanenti od occasionali.

ART. 14 Soci

I soci si, distinguono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dall'Assemblea.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'Assemblea per aver arrecato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

I soci hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell'Associazione;
- 2) a frequentare i locali dell'Associazione;
- 3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse od organizzate dall'Associazione.

ART. 15

La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini residenti e non nel Comune e si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.

ART. 16

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

ART. 17

L'Associazione Pro-Loce ha la facoltà di richiedere la iscrizione all'Albo Regionale secondo le norme della legge regionale n.20 del 18/7/1977.